



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 185 DEL 18/03/2020

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA DENOMINATO "SPAZIO GIOCHI" DAL 01/02/2020 AL 31/08/2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. PROVVEDIMENTI.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

DIRIGENTE RESPONSABILE
De Iulii Pier Giorgio

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale n.959 del 5/12//2019, “Affidamento del servizio integrativo del nido d'infanzia del Comune di Cattolica denominato “Spazio Giochi” dal 01/02/2020 al 31/08/2022. Approvazione determinazione a contrarre”;

PRESO ATTO che, giusta atto di cui al precedente punto, si avviava la procedura aperta per la selezione di un soggetto al quale affidare la gestione del Servizio Integrativo del Nido d'Infanzia del Comune di Cattolica denominato “Spazio Giochi” per il periodo 01/02/2020- 31/08/2022, compresi i periodi estivi;

CONSIDERATO che l'espletamento della procedura di gara era stato effettuato dell'Ufficio Contratti del Comune di Cattolica, il quale aveva provveduto all'attivazione della gara stessa mediante utilizzo della piattaforma SATER messa a disposizione da INTERCENTER, Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia – Romagna;

CONSIDERATO che la Commissione di gara nominata procedeva in data 20 gennaio 2020, in pubblica seduta, ad attivare la procedura telematica di cui al verbale n.1, agli atti della Commissione stessa, significando che, a seguito dell'apertura delle buste “Documentazione Amministrativa” risultavano ammessi i sottoelencati soggetti economici interessati all'affidamento:

Denominazione	Sede legale
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. CF e PI 04196010401	Cattolica
“NASCE UN SORRISO” SOC. COOP. CF e PI 015180207614	Potenza
“OPEN GROUP” SOC. COOP. CF e PI 0241014200	Bologna
COOP. SOC. AMBRA S.C.P.A. CF e PI 01613430352	Reggio nell'Emilia
“RAGGIO DI SOLE” SOC. COOP. CF e PI 05845721215	Afragola (NA)
IL MAESTRALE SOC. COOP. A R.L. CF e PI 03230880407	Cattolica

CONSIDERATO che nella stessa seduta la Commissione determinava di procedere a successiva seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche;

CONSIDERATO che la Commissione di gara procedeva in data 30 gennaio 2020, in seduta riservata di cui al verbale n.2, agli atti della Commissione stessa, alla valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti ammesse di cui al precedente punto, rimandando a successiva riunione in seduta pubblica in data 6 febbraio 2020, la comunicazione dei punteggi tecnici attribuiti, lo sblocco delle offerte economiche e la dichiarazione della proposta di aggiudicazione;

CONSIDERATO che la Commissione di gara procedeva in data 6 febbraio 2020, in pubblica seduta, come da verbale n.3 agli atti della Commissione stessa, alla lettura dei

punteggi tecnici attribuiti nella seduta del 30 gennaio 2020, allo sblocco delle offerte economiche ed alla disposizione di affidamento del servizio di che trattasi;

PRESO ATTO che la valutazione complessiva delle offerte tecniche ed economiche delle concorrenti ammesse determinavano i seguenti punteggi quale graduatoria provvisoria:

Denominazione	Punteggio totale
“RAGGIO DI SOLE” SOC. COOP. CF e PI 05845721215	63,27
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. CF e PI 04196010401	58,99
COOP. SOC. AMBRA S.C.P.A. CF e PI 01613430352	58,61
“OPEN GROUP” SOC. COOP. CF e PI 0241014200	47,42
“NASCE UN SORRISO” SOC. COOP. CF e PI 015180207614	43,00
IL MAESTRALE SOC. COOP. A R.L. CF e PI 03230880407	31,76

CONSIDERATO che la Commissione di gara, al fine di verificare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità dell'offerta del soggetto economico aggiudicatario in via provvisoria, richiedeva alla Coop. “Raggio di sole” la verifica della congruità dell'offerta, come novellato e ai sensi dell'art. 97 c.6 ultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e ss.ii.mm.;

VISTO che la Coop. “Raggio di sole” produceva in data 11 e 12 febbraio 2020 due documenti contenenti le ipotesi di congruità e sostenibilità dell'offerta, così come richiesto dalla Commissione;

PRESO ATTO che la concorrente indicava, sia nell'offerta economica presentata sia nell'offerta economica presentata in sede di gara, sia nelle successive giustificazioni, quali spese generali, una quota pari a complessivi €. 1.250,00 così di seguito ripartiti:

- €. 150,00 per spese assicurative ed eventuali consulenze;
- €. 1.000,00 per oneri della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- €. 100,00 per utili d'impresa, senza computare quelli derivanti dal costo della manodopera;
- €. 0,00 per materiali vari di cancelleria, didattici, igienici, ecc. poiché esistenti eventuali “scorte di magazzino”;

RITENUTO che l'indicazione di tali costi (peraltro variabili) rappresenti una quota del tutto minimale rispetto al più ampio spessore ed alla nozione stessa di “Spese Generali” ed in quanto tale incompleta ed inadeguata, significando, in ordine ad un'analisi avente natura globale e sintetica sulla serietà dell'offerta nel suo insieme, un'evidente incongruenza nella stima del preventivo delle spese generali;

RAPPRESENTATO peraltro che, come da indirizzi giurisprudenziali maggiormente consolidati in seno al Consiglio di Stato, in ordine alla non ammissibilità delle offerte negative o destinate a risultare tali, appare necessario rimarcare l'evidente stima in perdita

che l'operatore economico andrebbe ad affrontare nella fase dell'esecuzione in virtù del calcolo presentato sia in sede di offerta, sia in sede di richiesta di giustificativo;

CONSIDERATO che, anche nell'impossibilità di stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta debba essere considerata anomala (poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo), è altrettanto vero che un utile pari a zero, ovvero la formulazione dell'offerta in perdita, rendano "ex se" inattendibile l'offerta economica, come ribadito peraltro dal Consiglio di Stato giusta sentenza n 963 del 2015 (sez. IV, 26.02.2015 n. 963) che novella come: "...solo un utile pari a zero o l'offerta in perdita rendono ex se inattendibile l'offerta economica ed in occasione della verifica in contraddittorio della congruità dell'offerta è consentito un limitato rimaneggiamento degli elementi costitutivi di quest'ultima purché l'originaria proposta contrattuale non venga modificata sostanzialmente ovvero non venga alterata la sua logica complessiva (cfr. Cons. St., sez. V, sent. 17 luglio 2014, n. 3805).";

PRESO ATTO altresì che ancora il massimo organo giurisdizionale amministrativo, per evidente lesione dell'art. 97 del D.Lgs n.50 del 2016, ha ribadito come (Cons. St., Sez. V, 17 gennaio 2014, n. 210): "*Sempre in tema di verifica delle offerte sospette di anomalia, è stato affermato che tale verifica è finalizzata non solo in astratto all'apprezzamento della serietà e dell'affidabilità dell'offerta, ma anche a garantire in concreto, secondo un giudizio di ragionevolezza fondato "sull'id quod plerumque accidit", l'effettiva, corretta ed utile esecuzione dei lavori o fornitura di beni e servizi, facendo in modo che gli appalti siano affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per l'impresa aggiudicataria, "...nella convinzione che le acquisizioni in perdita portino gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre ad un probabile contenzioso; infatti, il consentire la presentazione di offerte senza adeguato utile finirebbe con l'alterare il sistema di libera concorrenza del mercato, permettendo la sopravvivenza alle sole imprese fornite di maggiori risorse economiche, che possono consentirsi contratti in perdita (cfr. fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2003, n. 863 - Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2013, n. 2063);*

CONSIDERATO che, anche volendo valutare lo scopo mutualistico o sociale dell'operatore economico offerente, il Responsabile Unico del Procedimento rileva una stima in perdita dell'offerta presentata poiché la voce "Spese Generali" non comprende altri oneri quali, a titolo esemplificativo, i costi del personale amministrativo e direttivo, i costi di utenza, i costi finanziari e di ammortamento né viene calcolato il rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara, espressamente previsto all'art. 27 del disciplinare di gara allegato, ammontante quale voce singola, ad €. 1.829,12, non coperto quindi dall'importo di €. 1.250,00 preventivato peraltro per tutte le spese generali, facendo presente che gli oneri della sicurezza indicati nelle spese generali in realtà fanno parte dell'offerta economica presentata dalla concorrente e, pertanto, non possono rientrare nella fattispecie "spese generali";

RITENUTO "*ad adiuvandum*" non giustificabile economicamente l'esercizio del servizio pluriennale oggetto di gara da parte della concorrente, tra l'altro con utilizzo di personale interno quale docenti ed educatori, figure professionali esperte e personale ausiliario – come dall'operatore economico dichiarato in fase di giustificativo;

CONSIDERATO che la Commissione di gara, giusta relazione al R.U.P., esprimeva la non ammissibilità dei giustificativi prodotti dalla Cooperativa "Raggio di Sole", ritenendo non giustificabile né sostenibile economicamente l'esercizio del servizio pluriennale oggetto del presente atto, determinando l'incongruità dell'offerta e la conseguente e legittima esclusione dell'affidataria provvisoria;

PRESO ATTO dei verbali n.1, n. 2, n. 3 e della relazione della Commissione di gara, agli

atti della Commissione stessa;

RITENUTO di dover procedere in merito;

DETERMINA

1. Di prendere atto che Commissione di gara procedeva in data 20 gennaio 2020, in pubblica seduta, ad attivare la procedura telematica di cui al verbale n.1, agli atti della Commissione stessa, significando che, a seguito dell'apertura delle buste "Documentazione Amministrativa" risultavano ammessi i sottoelencati soggetti economici interessati all'affidamento:

Denominazione	Sede legale
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. CF e PI 04196010401	Cattolica
"NASCE UN SORRISO" SOC. COOP. CF e PI 015180207614	Potenza
"OPEN GROUP" SOC. COOP. CF e PI 0241014200	Bologna
COOP. SOC. AMBRA S.C.P.A. CF e PI 01613430352	Reggio nell'Emilia
"RAGGIO DI SOLE" SOC. COOP. CF e PI 05845721215	Afragola (NA)
IL MAESTRALE SOC. COOP. A R.L. CF e PI 03230880407	Cattolica

2. Di prendere atto che la Commissione di gara procedeva in data 30 gennaio 2020, in seduta riservata di cui al verbale n.2, agli atti della Commissione stessa, alla valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti ammesse di cui al precedente punto, rimandando a successiva riunione in seduta pubblica in data 6 febbraio 2020, la comunicazione dei punteggi tecnici attribuiti, lo sblocco delle offerte economiche e la dichiarazione della proposta di aggiudicazione;
3. Di prendere atto che la Commissione di gara procedeva in data 6 febbraio 2020, in pubblica seduta, come da verbale n.3 agli atti della Commissione stessa, alla lettura dei punteggi tecnici attribuiti nella seduta del 30 gennaio 2020, allo sblocco delle offerte economiche ed alla disposizione di affidamento del servizio di che trattasi;
4. Di prendere atto che la valutazione complessiva delle offerte tecniche ed economiche delle concorrenti ammesse determinavano i seguenti punteggi quale graduatoria provvisoria:

Denominazione	Punteggio totale
"RAGGIO DI SOLE" SOC. COOP. CF e PI 05845721215	63,27
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. CF e PI 04196010401	58,99
COOP. SOC. AMBRA S.C.P.A.	58,61

CF e PI 01613430352	
“OPEN GROUP” SOC. COOP. CF e PI 0241014200	47,42
“NASCE UN SORRISO” SOC. COOP. CF e PI 015180207614	43,00
IL MAESTRALE SOC. COOP. A R.L. CF e PI 03230880407	31,76

5. Di prendere atto che la Commissione di gara, al fine di verificare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità dell'offerta del soggetto economico aggiudicatario in via provvisoria, richiedeva alla Coop. “Raggio di sole” la verifica della congruità dell'offerta, come novellato e ai sensi dell'art. 97 c.6 ultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e ss.ii.mm.;
6. Di prendere atto che la Commissione di gara, giusta relazione al R.U.P., esprimeva valutazione di “non ammissibilità” dei giustificativi prodotti dalla Cooperativa “Raggio di Sole”, ritenendo non giustificabile né sostenibile economicamente l'esercizio del servizio pluriennale oggetto del presente atto;
7. Di prendere atto dell'evidente stima in perdita che l'operatore economico andrebbe ad affrontare, in fase di esecuzione, in virtù e per quanto determinato dal calcolo presentato sia in sede di offerta, sia in sede di richiesta di giustificativo, per le motivazioni già espresse in narrativa;
8. Di valutare che, anche nell'impossibilità di stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta debba essere considerata anomala (poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo), è altrettanto vero che un utile pari a zero, ovvero la formulazione dell'offerta in perdita, rendano “*ex se*” inattendibile l'offerta economica, come ribadito peraltro dal Consiglio di Stato giusta sentenza n 963 del 2015 (sez. IV, 26.02.2015 n. 963) che novella come: “...solo un utile pari a zero o l'offerta in perdita rendono *ex se* inattendibile l'offerta economica ed in occasione della verifica in contraddittorio della congruità dell'offerta è consentito un limitato rimaneggiamento degli elementi costitutivi di quest'ultima purché l'originaria proposta contrattuale non venga modificata sostanzialmente ovvero non venga alterata la sua logica complessiva (cfr. Cons. St., sez. V, sent. 17 luglio 2014, n. 3805).”;
9. Di prendere atto che, anche volendo valutare lo scopo mutualistico o sociale dell'operatore economico offerente, il Responsabile Unico del Procedimento rileva una stima in perdita dell'offerta presentata poiché la voce “Spese Generali” non comprende altri oneri quali, a titolo esemplificativo, i costi del personale amministrativo e direttivo, i costi di utenza, i costi finanziari e di ammortamento né viene calcolato il rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara, espressamente previsto all'art. 27 del disciplinare di gara allegato, ammontante quale voce singola, ad €. 1.829,12, non coperto quindi dall'importo di €. 1.250,00 preventivato peraltro per tutte le spese generali, facendo presente che gli oneri della sicurezza indicati nelle spese generali in realtà fanno parte dell'offerta economica presentata dalla concorrente e, pertanto, non possono rientrare nella fattispecie “spese generali”;
10. Di ritenere “*ad adiuvandum*” non giustificabile economicamente l'esercizio del

servizio pluriennale oggetto di gara da parte della concorrente, tra l'altro con utilizzo di personale interno quale docenti ed educatori, figure professionali esperte e personale ausiliario – come dall'operatore economico dichiarato in fase di giustificativo;

11. Di escludere pertanto la “RAGGIO DI SOLE” SOC. COOP con sede ad Afragola (NA), P.I. e C.F. 05845721215 dall'affidamento del servizio integrativo del nido d'infanzia del Comune di Cattolica denominato “Spazio Giochi” dal 01/02/2020 al 31/08/2022, per incongruità dell'offerta economica, come novellato e ai sensi dell'art. 97 c.6 ultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e ss.ii.mm., come rappresentato dalla Commissione di Gara giusta relazione agli atti della Commissione stessa e giusta valutazione del Responsabile Unico del Procedimento;
12. Di dichiarare pertanto vincitrice della gara di cui alla determinazione n. 959 del 5/12/2019, “Affidamento del servizio integrativo del nido d'infanzia del Comune di Cattolica denominato “Spazio Giochi” dal 01/02/2020 al 31/08/2022, la Cooperativa Sociale “IL PICCOLO PRINCIPE” con sede a Cattolica, CF e PI 04196010401;
13. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti del Comune di Cattolica, per gli adempimenti successivi e necessari all'affidamento di che trattasi
14. Di individuare nella persona del Dott. Pier Giorgio De Iulius il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 18/03/2020

Firmato

De Iulius Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)